



Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore
“PIETRO GIORDANI”

Via Lazio, 3 - 43122 Parma (PR) -
Tel. 0521/272405; Tel. 0521/272418
E-mail: pris00400b@istruzione.it;

Sito web: giordaniparma.edu.it
Cod. Fisc. 80011950344
PEC: pris00400b@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n° 36 del 14 novembre 2023

PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" e successive mm. e ii., nonché in coerenza e a rinforzo del piano dell'offerta formativa dell'istituto e delle [idee fondanti](#) in esso contenute.

Scopo di questo documento è la definizione di principi, criteri e regole utili alla comunità scolastica affinché essa diventi luogo di armonica convivenza e di pari opportunità e diritti nel quale ciascuno possa esprimere il meglio di sé ed ogni studente possa ideare e sviluppare il proprio progetto di vita e cogliere ogni occasione per la propria crescita personale esercitando una cittadinanza autonoma, consapevole e responsabile.

Ai fini di quanto sopra, perciò, è necessario un sistema di regole condivise, ragionevoli e chiare che impegnino tutti i membri della scuola, nonché di sanzioni eque e proporzionali per quanti trasgrediscano le norme stabilite.

È utile, in tal senso, ricordare che, ai sensi del citato Statuto, i provvedimenti disciplinari rivolti agli studenti *hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica*.

Il personale scolastico che dovesse mancare al rispetto delle regole sarà richiamato dal dirigente scolastico che li inviterà al ripristino della situazione ingiustamente compromessa e, nei casi rilevanti, avvierà procedimento disciplinare ai sensi degli articoli 55 - 55-septies del D.lgs. 165/01.

Ciascuno studente e i relativi genitori, all'atto dell'iscrizione accettano il presente regolamento e le sue successive modifiche e integrazioni e il Patto di corresponsabilità che, ai termini di legge, è elemento costitutivo del rapporto tra scuola e studente.

Ogni componente della comunità scolastica, in relazione al proprio ruolo, ne assume gli oneri relativi, definiti, per il personale docente e non docente innanzitutto nel "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro", per gli studenti e i genitori **nel presente Regolamento e nel Patto di corresponsabilità** che di questo regolamento costituisce parte integrante e inseparabile.

Al presente regolamento e al Patto di corresponsabilità - che di questo regolamento costituisce parte integrante e inseparabile - alla sua approvazione e alle modifiche che verranno apportate viene data la massima diffusione, attraverso la pubblicazione all'albo online e nell'apposita area del sito istituzionale e la diffusione attraverso altri canali comunicativi a disposizione della Scuola. Per questo motivo **se ne presume la piena e dettagliata conoscenza** e l'incondizionata accettazione da parte degli studenti, dei genitori e del personale dell'Istituto.

Il presente documento è completato dal Regolamento di disciplina, che ne costituisce parte integrante, e da regolamenti aggiuntivi riferiti a particolari aspetti della vita e delle attività scolastiche che devono conservare coerenza e compatibilità tra loro e con il presente regolamento generale. Tutti i regolamenti dell'istituto sono approvati in via definitiva dal Consiglio d'Istituto ed entrano in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

TITOLO 1 VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

La vita della Comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale e nell'esercizio di tutte le funzioni che consentono di apprezzare il valore della legalità.

Tutte le componenti della Comunità scolastica devono concorrere allo svolgimento ottimale dell'attività scolastica e didattica

ART. 1

Orario delle lezioni:

- per i corsi diurni dalle ore 8.00 alle ore 13.15
- per i corsi serali dalle ore 18.15 alle ore 23.15
- eventuali lezioni e attività pomeridiane secondo calendario specifico.

Gli studenti e gli insegnanti sono tenuti al massimo rispetto degli orari. I docenti, in particolare, dovranno essere presenti in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni del mattino.

La frequenza regolare ai corsi, la puntualità e l'impegno ad assolvere i compiti scolastici sono conseguenti all'atto di adesione all'offerta formativa della scuola (iscrizione) e rientrano nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto da scuola, genitori e alunni.

ART. 2

La scuola è dotata di registro elettronico, che consente comunicazioni con la famiglia relativamente a profitto, comportamento, assenze e ritardi attraverso l'accesso ad aree separate per studenti e famiglie. L'autenticazione può avvenire tramite credenziali rilasciate dalla scuola o direttamente tramite SPID o CIE.

La giustificazione delle assenze e dei ritardi e le richieste di uscita anticipata, nel rispetto di quanto di seguito specificato, saranno effettuate dai genitori o dall'alunno maggiorenne unicamente attraverso il registro elettronico previa autenticazione

TITOLO 2 RISPETTO DELLE PERSONE

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. Tutte le persone appartenenti alla comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.

ART. 1 Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del GDPR (Regolamento europeo 2016/679) e del D.lgs. 101/2028.

ART. 2 Gli studenti e il personale sono tenuti a mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti di tutti i membri della Comunità e devono usare un abbigliamento, dei comportamenti ed un linguaggio inclusivi e consoni al contesto educativo della scuola.

ART. 3 E' vietato tenere acceso il cellulare durante le ore di lezione.

Il cellulare spento deve essere custodito nello zaino o nella borsa personale. Unica deroga consentita, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione dell'insegnante, è la possibilità di ricevere comunicazioni urgenti dalla famiglia.

ART. 4 È vietato durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

ART. 5 Gli studenti sono tenuti a conoscere e combattere, in tutte le loro forme, episodi di bullismo e cyberbullismo.

TITOLO 3 FREQUENZA, ASSENZE E RITARDI

PREMESSA *La frequenza scolastica è obbligatoria, secondo quanto previsto nell'art. 14 comma 7 D.P.R. 122/09.*

ART. 1 Ai sensi dell'art. 14, c.7 del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli studenti di cui al DPR 22.06.2009 n.122 per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è **richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale**. Base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle lezioni, consistente nell'orario complessivo di tutte le discipline. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato (ai sensi dell'art. 14, c. 7 del DPR del 22 giugno 2009, n.122), fatti salvi i casi di deroga deliberati dal Collegio dei docenti e valutati nello specifico caso dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

ART. 2 **L'ingresso a Scuola per gli alunni dei corsi diurni** è indicata nel quadro orario adottato dall'Istituto. Si intende **ritardo breve** il ritardo entro i cinque minuti dall'inizio delle lezioni che non deve essere giustificato. La reiterazione frequente di ritardi brevi, tuttavia, sarà valutata dal Consiglio di Classe ai fini del voto di comportamento.

L'ingresso in ulteriore ritardo durante la prima ora/modulo è consentita ed autorizzata direttamente dall'insegnante di classe e deve essere giustificata dalla famiglia on line, al pari delle assenze. La giustificazione deve essere preventiva o comunque prodotta entro tre giorni dal ritardo. La mancata giustificazione entro tale termine comporta un'annotazione e la conseguente sanzione disciplinare.

ART. 3 **Per gli alunni che viaggiano con mezzi di trasporto extraurbani**, a valutazione del Dirigente scolastico sulla base degli orari ufficiali delle linee di trasporto interessate, potranno essere concessi permessi di ingresso posticipato o di uscita anticipata contenuti nei 10'. L'uscita anticipata non è concessa quando, nello stesso giorno, sono previste lezioni pomeridiane.

ART. 4 **È escluso l'ingresso oltre l'inizio della seconda ora/modulo.**

L'ingresso in tal caso è autorizzato dall'insegnante di classe solo per motivi medici o familiari preventivamente esposti ed eventualmente documentati al coordinatore di classe ovvero per imprevisti e riscontrabili ritardi relativi ai trasporti. Nel caso di ingressi non autorizzati oltre l'inizio della seconda ora il docente di classe procede ad annotazione sul registro, con successivo provvedimento disciplinare da parte del Consiglio di Classe.

Contestualmente il docente deve inviare SMS di notifica dell'evento alla famiglia.

Il Consiglio di Classe procede nell'adozione di provvedimenti disciplinari anche nel caso di frequenti ritardi, benché giustificati, da parte di uno studente.

Qualora la scuola, per assenza degli insegnanti o per motivi organizzativi, non potesse garantire la prima o le prime ore di lezione, ne darà avviso attraverso il registro elettronico e/o il sito d'Istituto e la classe entrerà all'orario fissato dall'Istituto. Non potranno essere ammessi a scuola, salvo casi speciali autorizzati dal Dirigente scolastico, studenti prima dell'orario di ingresso della classe.

ART. 5 **L'uscita anticipata degli studenti è consentita solo se autorizzata dalla famiglia** (o autonomamente dallo studente maggiorenne) preventivamente attraverso l'apposito modulo presente sul registro elettronico.

Gli studenti regolarmente autorizzati dalla famiglia e dagli insegnanti possono uscire autonomamente da scuola, qualora il dirigente scolastico non disponga diversamente sulla base delle particolari condizioni e dei bisogni speciali dello studente.

Le uscite precedenti l'inizio della penultima ora/modulo devono essere richieste e motivate il giorno prima al Referente di Plesso per le sedi staccate o entro la prima ora della mattina alla Vicepresidenza per la sede centrale.

Sono autorizzate solo uscite per motivi medici o familiari gravi dei quali la scuola potrà richiedere idonea documentazione.

Qualora la scuola, per assenza degli insegnanti o per motivi organizzativi, non potesse garantire le ultime ore/moduli di lezione, ne darà avviso entro la prima ora del giorno interessato attraverso il registro elettronico e/o il sito d'Istituto e la classe uscirà all'orario fissato dall'Istituto.

Non possono essere trattenuti a scuola studenti oltre l'orario di uscita della classe, salvo casi speciali autorizzati dal Dirigente scolastico.

ART. 6 Gli studenti devono giustificare sempre le assenze entro tre giorni dal rientro.

La mancata giustificazione entro tale termine comporta un'annotazione e la conseguente sanzione disciplinare. La giustificazione deve avvenire attraverso il sistema di giustificazione online del registro elettronico.

Per il rientro non è prevista in generale l'esibizione di certificato medico di riammissione, ad eccezione i casi specificamente previsti dalle norme (ad esempio in occasione di malattie contagiose gravi) di allontanamento dalla comunità scolastica da parte delle autorità sanitarie.

Le assenze degli alunni **sono comunicate alle famiglie** attraverso l'invio di sms, se la famiglia stessa ha fatto esplicita richiesta di tale servizio o nel caso in cui il Dirigente scolastico o il coordinatore di classe lo ritengano opportuno.

ART. 7 L'uscita dall'aula durante le lezioni deve essere limitata a casi eccezionali e per stretta necessità e comunque a un solo alunno alla volta, previa autorizzazione del docente presente in classe. Gli alunni non possono comunque trattenersi più del necessario nei corridoi o nei servizi. **Durante il cambio dell'ora, gli alunni sono tenuti a rimanere nelle loro aule aspettando l'arrivo del docente in classe**, per nessun motivo e senza autorizzazione potranno allontanarsi dall'aula stessa.

ART. 9 Gli studenti minorenni non preventivamente autorizzati dai genitori o per i quali la scuola abbia chiesto il ritiro immediato (ad esempio in caso di malessere), possono essere affidati esclusivamente ai genitori o a persona da questi delegata per iscritto per uscire dall'Istituto.

La delega deve essere presentata in segreteria preventivamente dalla famiglia o all'atto del ritiro dello studente. In quest'ultimo caso deve essere accompagnata dal documento di identità (anche in fotocopia) del genitore firmatario.

ART. 10 È vietato agli studenti favorire l'ingresso di esterni nell'istituto, in caso di trasgressione verranno ritenuti responsabili delle conseguenze di tale atto.

ART. 11 È vietata l'uscita dal perimetro scolastico e per nessun motivo gli alunni possono lasciare la scuola senza una specifica autorizzazione.

TITOLO 4 SPAZI

ART. 1 Ad ogni classe è assegnato uno spazio e il personale del piano è responsabile della chiusura ed apertura delle aule quando gli studenti si recano in altri spazi. Spazi comuni sono a disposizione degli studenti per attività quali: studio individuale (aula predisposta), lettura (biblioteca), intervallo (corridoi, cortile interno e giardini). Palestre, aule attrezzate, laboratori, biblioteca devono essere utilizzati secondo i relativi regolamenti di sicurezza.

ART. 2 L'accesso alle aule speciali e ai laboratori è subordinato alla presenza del docente. Gli alunni, all'inizio dell'ora, si recheranno autonomamente davanti all'aula speciale e, ordinatamente, aspetteranno l'arrivo del docente, rispettando durante lo spostamento il decoro necessario a consentire agli studenti di altre classi lo svolgimento delle lezioni.

È vietato l'accesso alle aule speciali a singoli o a gruppi di alunni senza la presenza del docente. Per consentirne l'uso personale, ma a carattere scolastico, gli alunni potranno essere autorizzati per iscritto dal proprio docente, che se ne assumerà la responsabilità nei confronti dell'Istituto.

ART. 3 Ogni persona che frequenta i laboratori deve osservare le norme e le indicazioni dei regolamenti specifici, esposte nel locale.

Per la regolamentazione dell'uso dei laboratori e delle reti internet si rimanda allo specifico regolamento.

ART. 4 Per gli spostamenti degli alunni dalle aule alle palestre sarà necessaria la presenza del docente.

TITOLO 5 COMUNICAZIONI

ART. 1 La distribuzione di circolari, documenti, volantini o lettere, purché firmati e datati, all'interno della scuola è permessa previa informazione al Dirigente Scolastico. È autorizzata la lettura di brevi comunicati da parte degli studenti previa informazione al Dirigente Scolastico e da farsi preferibilmente durante l'intervallo. Il libero confronto tra gli studenti è garantito dalle assemblee studentesche.

ART. 2 Le comunicazioni organizzative e di servizio sono pubblicate sul registro elettronico e se ne presume la conoscenza. Ciascuno è tenuto a prenderne visione personalmente.

TITOLO 6 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

ART. 1 Gli incontri della scuola con la famiglia tendono a promuovere la collaborazione fra gli insegnanti ed i genitori per la miglior conoscenza dello studente, a raccogliere elementi per una più adeguata valutazione della sua personalità e ad individuare insieme le vie per una più solida formazione.

ART. 2 Gli insegnanti svolgono settimanalmente colloqui con i genitori, previa prenotazione sul registro elettronico, nelle modalità previste dall'istituto per dare e ricevere informazioni relative alla formazione dello studente. In casi particolari ed in via eccezionale potranno essere preventivamente richiesti e concordati colloqui con il Docente interessato anche al di fuori delle ordinarie udienze settimanali.

ART. 3 Le famiglie e gli studenti accedono attraverso il Registro elettronico agli esiti delle verifiche, tuttavia i genitori potranno in ogni momento e in forma scritta richiedere direttamente al docente interessato di avere copia delle prove relative al proprio figlio/a. L'insegnante potrà non portare a conoscenza dei genitori i testi di prove che contengano informazioni riservate o in qualsiasi modo interdette ai genitori. Di tale decisione l'insegnante informerà il Dirigente scolastico.

TITOLO 7 SERVIZI

ART. 1 Gli studenti possono accedere, secondo gli orari e le modalità stabilite, al G.A.P.A. alla Biblioteca, alla macchina fotocopiatrice e al servizio fotocopie, previa autorizzazione del docente in servizio.

ART. 2 Può accedere all'uso dei fotocopiatori, o altra attrezzatura per la duplicazione, solo il personale ausiliario incaricato.

ART. 4 Ai piani sono a disposizione macchine per la distribuzione di merende e bevande. L'accesso a tali servizi è regolato dall'orologio marcatempo.

ART. 5 Spazi delimitati di parcheggio per biciclette sono a disposizione nel cortile dell'istituto. Il posteggio del cortile, che deve essere ordinato in modo tale da non ostacolare la manovra dei mezzi, è da ritenersi incustodito, pertanto la scuola declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni. È vietato l'ingresso non autorizzato di mezzi a motore nel cortile della scuola.

ART. 6 L'uso dell'ascensore è consentito solo ai docenti e agli alunni con disabilità o invalidità (anche temporanee) opportunamente certificate con i relativi accompagnatori. Gli alunni si sposteranno da un piano all'altro dell'edificio utilizzando le scale.

TITOLO 8 TUTELA DELLA QUALITA' DELLA VITA

ART. 1 Ai sensi delle norme vigenti è vietato il fumo (anche attraverso le c.d. sigarette elettroniche o altri apparecchi che producano vapori da inalazione) nei locali e in tutte le pertinenze dell'Istituto e delle sue sedi staccate.

ART. 2 È vietato introdurre nella scuola oggetti pericolosi per le persone e per l'ambiente.

ART. 3 È vietato introdurre nella scuola sostanze alcoliche e stupefacenti.

ART. 4 È vietato usare il telefono cellulare per acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali se non espressamente autorizzate dal docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e, comunque, nel rispetto del diritto alla privacy.

ART. 5 In caso di emergenza, che verrà segnalata dal suono prolungato della campana alternato a successive brevi interruzioni, gli alunni, a seconda dell'aula di appartenenza, useranno le scale indicate nella piantina esposta nella propria aula per abbandonare l'edificio. All'inizio dell'anno scolastico verranno ricordate agli studenti le regole generali riguardanti le situazioni di emergenza con prove di evacuazione.

ART. 6 Gli studenti sono tenuti al rispetto delle norme di igiene nell'uso degli ambienti (classi, laboratori, palestre, corridoi, bagni, ecc.) e la scuola si impegna alla adeguata predisposizione di tali spazi.

Ogni studente deve mantenere pulita l'aula, lasciando in ordine la propria postazione di lavoro e i docenti controlleranno che ciò avvenga.

La conservazione e l'abbellimento degli spazi (aule e parti comuni) può prevedere l'iniziativa degli studenti e la realizzazione di loro interventi e/o progetti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

ART. 7 L'accettazione e il rispetto delle differenze culturali e di personalità rappresenta uno dei principi sui quali si fonda l'ambiente di apprendimento scolastico.

Per tale ragione **sono vietate e punite tutte le forme di bullismo** (ossia di reiterato atteggiamento di prevaricazione e sopruso nei confronti dei soggetti percepiti come "deboli") **e di cyberbullismo** (ovvero di qualsiasi forma di attacco ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete).

ART. 8 Non è ammessa l'introduzione di spray urticanti (peperoncino), come strumenti di difesa, negli spazi dell'Istituto. Si ricorda a tale proposito che queste sono vere e proprie armi, che non possono essere acquistate da ragazzi/e al di sotto dei 16 anni e che il loro impiego improprio può implicare un grave reato o una semplice sanzione amministrativa, a seconda della pericolosità del materiale contenuto. In particolare, **nel caso di uso per offesa e non autodifesa**, si configura il rischio di accusa di "getto pericoloso di cose" (art. 674 Cod. Penale) e, nei casi più gravi, "lesioni personali" (art. 582 c.p.).

TITOLO 9 RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO

ART. 1 Lo studente che danneggia dolosamente o colposamente le strutture o il patrimonio della scuola è **responsabile del danno arrecato** e verrà chiamato a renderne conto in relazione all'entità accertata. In caso di mancata individuazione dei responsabili il danno è addebitato all'intera classe o a più classi coinvolte nel danno.

ART. 2 L'istituto, pur adoperandosi per evitare fatti incresciosi e furti, **declina ogni responsabilità per lo smarrimento o la sottrazione di denaro, di beni incustoditi o dimenticati**. Pertanto tutti sono invitati a non lasciare incustoditi oggetti personali e a non portare a scuola beni costosi o elevate quantità di denaro, prestandone cura diretta.

TITOLO 10 VISITE D'ISTRUZIONE

ART. 1 Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono regolamentate da specifico regolamento integrativo.

ART. 2 Possono essere esclusi da viaggi d'istruzione di più giorni in Italia o all'estero, progetti europei, uscite didattiche e più in generale dalle attività "fuori aula", sia l'intera classe, su proposta del Coordinatore di classe, sia quegli studenti che:

- ✓ siano stati sanzionati a seguito di procedimento disciplinare;
- ✓ abbiano ricevuto molteplici annotazioni da parte dei Docenti della classe e/o siano stati segnalati dal Coordinatore di classe per comportamenti inadeguati al contesto scolastico.

L'esclusione può essere disposta anche nel caso che ricorra solo uno dei criteri sopra indicati.

Il Regolamento delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione costituisce parte integrante di questo Regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali.



Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore

"PIETRO GIORDANI"

Via Lazio, 3 - 43122 Parma (PR) -
Tel. 0521/272405; Tel. 0521/272418
E-mail: pris00400b@istruzione.it;

Sito web: giordaniparma.edu.it
Cod. Fisc. 80011950344
PEC: pris00400b@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Il senso e lo scopo delle sanzioni trovano ragione e linee di riferimento nel contributo alla formazione del soggetto che l'Istituto si propone, coerentemente con le finalità educative.

I provvedimenti disciplinari hanno quindi finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Si ricorda inoltre che **la responsabilità disciplinare è sempre personale** e che ogni studente ha diritto ad esporre le sue ragioni di difesa nel rapporto con i singoli insegnanti, con il Dirigente Scolastico, con il c. di cl. o facendo ricorso all'organismo di garanzia per la disciplina.

E' esclusa la possibilità che l'infrazione disciplinare e la conseguente sanzione, connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto, contribuisce invece alla valutazione del comportamento secondo il D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009. Si precisa che tali considerazioni incideranno, a fine anno, nella quantificazione del credito scolastico (nell'ambito della attribuzione dei punti indicati nella fascia di oscillazione stabilita in rapporto alla media dei voti conseguita).

Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente, ove possibile e su istanza degli interessati, è offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore. L'applicazione della sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente e quindi dei genitori, in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Le sanzioni di cui al presente Regolamento si applicano a comportamenti illeciti degli studenti nei seguenti ambiti:

- **all'interno della sede scolastica (locali e aree cortilizie), sia durante che al di fuori delle ore di lezione;**
- **durante le attività integrative deliberate dall'Istituto svolte anche in luoghi esterni: viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche, conferenze, spettacoli, ecc...**
- **in particolari situazioni e/o momenti, che pur essendo al di fuori della sede scolastica e della pura attività didattica, siano riconducibili alla vita scolastica.**

Le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte in quattro tabelle.

S'individuano fin d'ora i comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari, le sanzioni corrispondenti gli Organi competenti ad irrogarle.

Tab. 1: Infrazioni disciplinari di I livello (non gravi)

DOVE	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<p>Frequenza scolastica</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Assenze ingiustificate entro 3 giorni ➤ Ritardi e uscite anticipate non documentate ➤ Sosta prolungata nei corridoi e nei servizi ➤ Uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni, nell'intervallo o nel cambio di ora 	<p>SANZIONE A: Richiamo verbale con avvertimento scritto</p> <p>SANZIONE B: Ammonizione scritta</p>	<p>Docente in servizio</p> <p>Dirigente Scolastico</p>
<p>Rispetto degli altri</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Turbamento dell'attività didattica in classe con interventi inopportuni o interruzioni continue della lezione ➤ Inosservanza di indicazioni e richieste dell'Insegnante in modalità DAD ➤ Consumo di cibi o bevande durante le lezioni ➤ Disturbo durante la ricreazione e/o durante il cambio di ora ➤ Scorrettezze nei confronti di altri studenti ➤ Uso di cellulare, lettore CD, ecc. nel corso della lezione ➤ Uso dell'ascensore senza autorizzazione 		

Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Violazione involontaria dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati ➤ Lancio di oggetti non contundenti ➤ Violazione delle norme di evacuazione dell'edificio 		
Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancata cura della classe e degli ambienti scolastici. ➤ Danneggiamento involontario delle attrezzature di laboratorio ➤ Scritte sui muri, porte e banchi 		

Tab. 2: Infrazioni disciplinari di II livello (gravi)

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Grave e/o ripetuto turbamento dell'attività didattica in classe ➤ Schiamazzi e forte disturbo durante la ricreazione e/o durante il cambio di ora ➤ Rifiuto di consegnare il cellulare quando richiesto dal docente ➤ Comportamento irrispettoso nei confronti dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario o di terzi che si trovino all'interno della scuola ➤ Comportamento offensivo nei confronti di altri studenti ➤ Uso della rete per giudicare, infastidire o impedire ad altri di esprimersi o partecipare in modalità DAD ➤ Condivisione o invio incauto o senza permesso di foto o di altri dati personali ➤ Registrazione o diffusione di foto o stralci di videolezioni ➤ Comportamenti gravemente scorretti durante uscite didattiche o visite d'istruzione. ➤ Comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità altrui ➤ Danneggiamento dei beni di altri studenti 	<p>SANZIONE B: Ammonizione scritta</p>	<p>Dirigente Scolastico</p>
Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancato rispetto delle norme di sicurezza ➤ Mancato rispetto delle norme a tutela della salute, in particolare quelle riguardanti il fumo ➤ Mancato rispetto delle disposizioni di legge in situazioni di EMERGENZA PANDEMIE ➤ Favoreggiamento all'ingresso di estranei nell'edificio scolastico 	<p>SANZIONE C: Ammonizione scritta e allontanamento dall'Istituto da 1 a 15 giorni ed eventuale risarcimento del danno.</p>	<p>Consiglio di classe in seduta allargata a tutte le componenti.</p>
Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Danneggiamento volontario delle attrezzature e delle strutture della scuola ➤ Grave violazione delle disposizioni regolamentari per l'uso di apparecchiature e sussidi didattici ➤ Utilizzo delle attrezzature della scuola senza autorizzazione ➤ Uso del collegamento internet per motivi personali, non di studio e ricerca 		

Tab. 3: Infrazioni disciplinari di III livello (gravissime)

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<p>Frequenza scolastica</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falsificazione della firma o di documenti ufficiali ➤ Uscita da scuola senza autorizzazione 	<p>SANZIONE C: Ammonizione scritta e allontanamento dall'Istituto da 1 a 15 giorni ed eventuale risarcimento del danno.</p> <p>SANZIONE E: Ammonizione scritta e allontanamento o dall'Istituto oltre i 15 giorni ed eventuale risarcimento del danno.</p>	<p>Consiglio di classe in seduta allargata a tutte le componenti.</p> <p>Consiglio d'Istituto in seduta plenaria</p>

Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ricorso alla violenza anche privata, con pericolo per l'incolumità altrui ➤ Minaccia, percosse, ingiuria e diffamazione nei confronti di compagni, insegnanti, personale della scuola e autorità scolastiche ➤ Diffusione di immagini e conversazioni con dati personali altrui non autorizzate tramite internet ➤ Espressioni e comportamenti oltraggiosi nei confronti di altri studenti, anche in relazione a confessioni religiose, etnie e a idee politiche professate ➤ Atti di bullismo e cyberbullismo ➤ Furto ai danni di altri ➤ Lancio di oggetti che possono causare danni ad altri 		
Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Introduzione nella scuola di oggetti atti a ferire ➤ Introduzione e uso negli spazi scolastici di sostanze alcoliche e stupefacenti ➤ Distribuzione e utilizzo di materiale proibito dalla legge ➤ Innescio di Incendi o allagamenti ➤ Comportamenti dolosi in caso di situazioni di EMERGENZA PANDEMIE che costituiscono pericolo per la comunità scolastica. 		
Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atti vandalici verso i beni della scuola (anche incisioni di porte, banchi, danni ai muri ecc...) ➤ Furto di beni della scuola ➤ Duplicazione o installazione di software senza licenza 		

Tab. 4: Infrazioni disciplinari che non permettono allo studente la prosecuzione della frequenza

scolastica o che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Qualifica o di Stato conclusivo del corso di studi

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Rispetto degli altri e delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana ➤ Atti di grave violenza ➤ Atti di particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale ➤ Infrazioni disciplinari gravissime commesse da più studenti collusi 	<p>SANZIONE F: Ammonizione scritta e allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Qualifica o di Stato ed eventuale risarcimento del danno.</p>	<p>Consiglio d'Istituto in seduta plenaria</p>

SANZIONI DISCIPLINARI, ORGANI COMPETENTI E PROCEDURA D'IRROGAZIONE

Le violazioni dei doveri disciplinari del presente Regolamento in applicazione del D.P.R. n.° 249/1998 e successive modifiche, danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione, per le quali s'individuano gli organi competenti e le procedure d'irrogazione:

SANZIONE A	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
Avvertimento scritto (o nota disciplinare): annotazione apposta nel registro di classe.	<i>Sanzione riferita a singole infrazioni disciplinari di I livello previste nella Tab. 1.</i>	Docente in servizio con la denuncia del comportamento censurato e il richiamo a non ripeterlo.
PROCEDURA		
<ul style="list-style-type: none"> 🔵 Contestazione orale ed immediata dell'addebito ed invito allo studente ad esporre le proprie ragioni. 🔵 Annotazione della sanzione sul registro di classe. 🔵 Comunicazione della sanzione alla famiglia durante i colloqui ed eventuale invio di comunicazione scritta. 		

SANZIONE B	QUANDO SI APPLICA	ORGANO
------------	-------------------	--------

		COMPETENTE
Ammonizione scritta: provvedimento scritto riportato nel registro di classe e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola.	<i>Sanzione riferita a plurime infrazioni disciplinari non gravi.</i> <i>Sanzione riferita a singole infrazioni disciplinari gravi per le quali l'organo competente non ravvede l'opportunità di applicare una sanzione di grado superiore.</i>	Dirigente Scolastico a seguito della segnalazione del Coordinatore di classe o di chi ha accertato i comportamenti che costituiscono violazione disciplinare.
PROCEDURA		
<u>Il Dirigente Scolastico:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Accoglie le segnalazioni ed accertare la veridicità delle infrazioni. ➤ Contesta l'addebito allo studente, invitandolo ad esporre le proprie ragioni. ➤ Determina la sanzione e sua applicazione. ➤ Offre allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. La proposta della conversione della sanzione deve essere accettata per sottoscrizione dai genitori. 		

SANZIONE C	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
C) Allontanamento dalle lezioni (sospensione): esclusione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni. La sanzione è riportata sul registro di classe e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola. In tale periodo è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.	<i>Sanzione riferita a casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. 249/98 e successive modifiche.</i>	Consiglio di classe in seduta plenaria presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
PROCEDURA		
<u>Il Dirigente Scolastico procede all'istruttoria:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Da comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e alla famiglia anche attraverso vie brevi, fissando la data di dell'audizione in contraddittorio (che può essere anche contestuale alla convocazione) e il termine di chiusura del procedimento. ➤ Accerta la veridicità dei fatti. ➤ Contesta l'addebito allo studente, invitandolo ad esporre le proprie ragioni. ➤ Ascolta eventuali testimoni o persone informate sui fatti ➤ Convoca il Consiglio di classe, lo informa dell'esito dei colloqui e ricorda l'obbligo del segreto d'ufficio. <u>Il Consiglio di classe:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Permette allo studente che ne faccia richiesta di essere ascoltato per chiarire i fatti e produrre eventuale testimonianza. ➤ Discute il caso e deliberare sulla proposta di sospensione con scrutinio palese, che sarà riportato sul verbale (in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico). ➤ Offre allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività, decise dallo stesso Consiglio di classe, a favore della comunità scolastica. In questo caso, l'organo competente deciderà anche la nomina di un supervisore, che riferirà sull'attività svolta e sull'effettivo recupero dell'alunno. La proposta della conversione della sanzione deve essere accettata per sottoscrizione dai genitori. 		

Le sanzioni pecuniarie e il risarcimento del danno non sono convertibili. Viene permessa allo studente la presenza a scuola al termine delle lezioni, per documentarsi sulle attività svolte nella classe di appartenenza.

☛ Comunica per iscritto alla famiglia, entro il terzo giorno dalla delibera, della quale devono essere indicati gli estremi, il tipo di sanzione irrogata con motivazione chiara (art. 3 L. 241/1990) in relazione alla gravità della violazione.

SANZIONE D	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
<p>Allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore a 15 giorni (sospensione): esclusione dello studente dall'attività didattica e dall'utilizzo delle strutture della scuola. La sanzione è riportata nel registro di classe e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola. In tale periodo la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.</p>	<p><i>Occorre il verificarsi di due condizioni:</i> 1) <i>devono essere stati commessi "reati" che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc...), oppure che vi sia una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).</i> 2) <i>il fatto commesso deve essere di una tale gravità da richiedere la deroga al comma 4 dell'art. 7 dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, che prevede l'allontanamento fino a 15 giorni. La durata dell'allontanamento deve essere commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo.</i></p>	<p>Consiglio d'Istituto in seduta plenaria presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.</p>
<p>L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.</p>		

SANZIONE E	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
<p>Allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico: esclusione dello studente dall'attività didattica e dall'utilizzo delle strutture della scuola fino al termine dell'anno scolastico. La sanzione è riportata nel registro di classe e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola.</p>	<p><i>Occorre il verificarsi di due condizioni:</i></p> <p>1) <i>devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di "reati" che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale</i></p> <p>2) <i>non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</i></p>	<p>Consiglio d'Istituto in seduta plenaria presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.</p>
<p>L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.</p>		
PROCEDURA		
Stessa procedura prevista per la sanzione D		

SANZIONE F	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
<p>Esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Qualifica o di Stato conclusivo del corso di studi: esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.</p>	<p><i>E' riferita a casi più gravi di quelli previsti nella sanzione E</i></p>	<p>Consiglio d'Istituto in seduta plenaria presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.</p>
PROCEDURA		
Stessa procedura prevista per la sanzione D		

1. **Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili**, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti. In tale circostanza si applica la normativa del trattamento dei dati sensibili utilizzando "omissis" sull'identità delle persone coinvolte nel rispetto del D. Lgs. n.° 196 del 2003 e del D.M. 306/2007.

2. Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto, chiamati per l'irrogazione delle sanzioni fino a 15 giorni e oltre i 15 giorni di allontanamento dalle lezioni, devono operare al fine di evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questo motivo i suddetti Organi devono prestare una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per il quale si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

3. Ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. N. 297/1994 gli organi collegiali, quali il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto, quando chiamati ad esercitare la loro competenza in materia disciplinare, devono operare nella composizione allargata, comprendendo pertanto studenti e genitori.

4. Qualora **lo studente implicato nei fatti sia rappresentante di classe**, oppure il **genitore rappresentante di classe abbia il figlio implicato nei fatti**, si procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti e, in mancanza, si procede a nomina specifica. In ogni caso le parti implicate nei fatti, studenti, genitori o docenti, hanno il dovere di astensione nella formulazione decisionale.

5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

IMPUGNAZIONI ALL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello Statuto, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto.

L'impugnazione della sanzione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione eventualmente irrogata; la sanzione sarà pertanto eseguita pur in pendenza del procedimento d'impugnazione.

L'Organo di Garanzia è composto da: 1 docenti designato dal Consiglio d'Istituto; 1 rappresentanti eletti dagli studenti; 1 rappresentante eletto dai genitori, 1 rappresentante del personale non docente. Per ciascuna componente è prevista la designazione o la elezione di un membro supplente. Le elezioni hanno validità triennale.

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.

L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente, le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti, non è prevista l'astensione dal voto; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

L'Organo di garanzia deve esprimersi entro 10 giorni e, qualora ciò non accada entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia opera secondo i criteri indicati all'art. 5 dello Statuto e dello specifico Regolamento dell'Organo, in particolare:

- previene e affronta tutti i problemi e i conflitti che possono insorgere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti per avviarli a soluzione;
- esamina e decide sui ricorsi presentati dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le sanzioni comminate entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione;
- esamina e decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola relativamente all'applicazione del presente Regolamento;
- I membri elettivi (genitore e studenti) sono eletti da apposite liste contestualmente all'elezione delle rispettive componenti nei Consigli di Classe: In caso di incompatibilità sono surrogati dal primo dei non eletti delle rispettive liste.

L'organo delibera dopo aver raccolto le dichiarazioni dello studente e di eventuali testimoni.

IMPUGNAZIONI ALL'ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento degli Studenti e delle Studentesse, anche contenute nei regolamenti degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da

un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere dell'Organo di Garanzia è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di Garanzia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente.

Del presente Regolamento è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n° 36 del 14 novembre 2023